FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Procedimento 07/2019

promosso contro

- **AIMONINO Mauriglio,** tessera n. 301511 - Cat. C, presso la soc. S.B. San Bernardo;

e contro

- **SERENA Vincenzo**, tessera n. 696763 - Cat. C, presso la soc. SB San Bernardo;

e contro

- **S.B. SAN BERNARDO** in persona del suo Presidente, del Comitato Regionale Piemonte;

PREMESSO

- che è pervenuta in data 04.07.2019 al Comitato Regionale Piemonte FIB la denuncia del Sig. Freisa Piero, Arbitro nella gara provinciale disputata il 30.06.2019 a Salassa (To);
- che la denuncia è stata sporta nei confronti dei sig.ri Aimonino Mauriglio e Serena Vincenzo, giocatori della soc. S.B. San Bernardo ed è tempestiva perché è stata trasmessa mediante raccomandata postale il 02.07.2019;
- che nel documento sono stati contestati i comportamenti dei suddetti due giocatori i quali hanno tenuto comportamento oltraggioso nei confronti del Direttore di Gara in conseguenza di alcune decisioni di gioco. In particolare, il sig. Aimonino è stato ammonito e poi espulso per reiterate bestemmie e contumelie. Il tesserato Serena ha tenuto comportamento irriguardoso al termine della gara;
- che le suindicate condotte realizzano le infrazioni descritte all'art. 61 comma 3, lett. o) del Regolamento di Giustizia e Disciplina che punisce *«i comportamenti offensivi e irriguardosi nei confronti di arbitri e/o direttori di gara»* dei tesserati;
- che nella denuncia è stato precisato che il giocatore Aimonino, dopo alcuni minuti dalla espulsione, si è scusato. L'atteggiamento integra circostanza attenuante;
- che la soc. S.B. San Bernardo è perseguibile a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti commessi dai propri tesserati ai sensi dell'art. 61 co. 2 e 7 del Regolamento;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- applica a **AIMONINO Mauriglio,** tessera n. 301511, Cat. C, la sanzione della **SQUALIFICA DI MESI UNO E GIORNI DIECI** (così conteggiata: due mesi per i comportamenti offensivi, diminuiti per la attenuante);

- applica a **SERENA Vincenzo**, tessera n. 696763 – Cat. C, la sanzione della **SQUALIFICA DI MESI UNO** (minimo edittale);

- applica alla **S.B. SAN BERNARDO LA MULTA DI EURO 200,00** (così calcolata: €. 150,00 per ciascuna infrazione e diminuzione per l'attenuante).

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 22.07.2019.

Il Giudice Sportivo
Avv. Federico Freni